



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Pur avendo l'Italia in più occasioni condannato ogni forma di tortura (ad esempio attraverso la ratifica ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950 o, più specificamente, dando esecuzione ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nel nostro ordinamento per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre fare riferimento ai delitti codificati come lesioni (articolo 582 codice penale), violenza privata (articolo 610 codice penale) e minacce (articolo 612 codice penale).

Al fine di introdurre nell'ordinamento italiano il delitto di tortura, dando finalmente attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 e resa esecutiva dall'Italia ai sensi

della legge 3 novembre 1988, n. 498, il presente disegno di legge riproduce sostanzialmente il testo unificato approvato dall'Aula della Camera dei deputati nella XV legislatura, sul quale era stata raggiunta una buona intesa, diversamente da quanto accadde nella XVI legislatura, in cui le contrapposizioni tra gruppi resero impossibile l'approvazione in Assemblea del testo unificato presentato (e più volte riformulato) dai relatori. Il reato qui configurato è di natura comune in quanto il reato può essere commesso da chiunque. La portata della nozione di tortura del presente disegno di legge sarebbe, dunque, anche più ampia di quella della Convenzione, onde evitare qualsiasi situazione di impunità. La pena è aumentata se le condotte sanzionate sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, ovvero se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima. Nel caso che ne derivi la morte, si prevede la pena dell'ergastolo.

Trattandosi di un necessario adempimento di obblighi internazionali, se ne auspica un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). - È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è dell'ergastolo se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi

della normativa internazionale vigente in materia.

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dal presente articolo, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*). - È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».